

COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI OD EQUIPARATI**

(ART. 58 D.Lgs n. 507/1993)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 29.12.1994
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.2.1996
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.2.1997

- testo aggiornato -

SOMMARIO

ARTICOLO

DESCRIZIONE

TITOLO I - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

- | | |
|---|--|
| 1 | ISTITUZIONE DELLA TASSA |
| 2 | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA |
| 3 | CONTENUTO DEL REGOLAMENTO |
| 4 | PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E
SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO |
| 5 | ESCLUSIONI |

TITOLO II - TARIFFE

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| 6 | COMMISURAZIONE DELLA TASSA |
| 7 | AMBITO DI APPLICAZIONE |
| 7 Bis | DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO |
| 8 | PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO |
| 9 | CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE |
| 10 | ESENZIONI |
| 11 | CONDIZIONI PER L'ESENZIONE |
| 12 | RIDUZIONI |
| 13 | DELIBERAZIONI DI TARIFFA |
| 14 | TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO |
| 15 | DENUNCE |
| 16 | DECORRENZA DELLA TASSA |

TITOLO III - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- | | |
|----|--------------------------|
| 17 | ACCERTAMENTO |
| 18 | RISCOSSIONE |
| 19 | MEZZI DI CONTROLLO |
| 20 | RIMBORSI |
| 21 | RICORSI |
| 22 | FUNZIONARIO RESPONSABILE |

TITOLO IV - SANZIONI

- | | |
|----|----------|
| 23 | SANZIONI |
|----|----------|

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- | | |
|----|----------------------------|
| 24 | VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO |
| 25 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
| 26 | ENTRATA IN VIGORE |

<p style="text-align:center">TITOLO I APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI</p>

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Nel Comune di Norcia è istituita la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, come definiti dall'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146.
2. La tassa viene applicata secondo le disposizioni del Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

ART. 2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana viene disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, determinando la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte con riguardo alla loro omogenea potenziale capacità a produrre rifiuti, stabilendo i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa e dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART 4
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI
E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree così come individuate ai successivi articoli, con vincolo di solidarietà tra i componenti l'intera famiglia o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. In caso di subaffitto la tassa è dovuta dall'ultimo affittuario.
Per i condomini si rinvia all'art. 63, comma 2 del D.L.vo n.507/1993, fermo restando l'obbligo, da parte di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, di indicare tali superfici nella denuncia originaria o di variazione.
3. Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti od amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
4. E' nullo, agli effetti del presente Regolamento, qualsiasi contratto od accordo stipulato tra privati per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 63 del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 5
ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti. Sono altresì escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree

a verde.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) le centrali termiche, i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche e vani ascensori, le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) completamente automatizzati, i silos e simili, ove, di regola, non si ha presenza umana;
- b) le soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,00 nel quale non sia possibile la permanenza umana;
- c) la parte di impianti sportivi (locali e/o aree scoperte) riservata, di norma, all'esercizio della pratica sportiva;
- d) i fabbricati danneggiati, in ristrutturazione e non utilizzati per qualsiasi uso, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si deve provvedere in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento d'igiene urbana.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e/o aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e/o aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, stante la difficoltà a localizzare in maniera certa le relative operazioni, si applica una riduzione della superficie nei termini sotto indicati, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi; in caso contrario, l'intera superficie (locali e/o aree) saranno sottoposti a tassazione:

TIPO DI ATTIVITA'	PERCENTUALE DI DETASSAZIONE
AUTOCARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	50%
PROSCIUTTIFICI E SIMILI	50%
AUTOLAVAGGI	50%
LAVANDERIE E TINTORIE	50%
VERNICIATURA	50%
GALVANOTECNICI	50%
FABBRICI	50%
TIPOGRAFIE E LITOGRAFIE	50%

TITOLO II TARIFFE

ART. 6
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà moltiplicato per 1,00, coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART 7
AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone del territorio comunale, opportunamente delimitate, ove il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa così come disposto dagli articoli 3 e 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
2. La tassa è altresì applicata per intero anche in quelle zone non rientranti nella perimetrazione di cui al precedente comma, nelle quali, di fatto, il servizio è attuato.
3. Fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini, per costoro la tassa è dovuta in misura pari al 35% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 1.000 mt.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari nell'ipotesi in cui:
 - il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto;
 - la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 7 Bis
DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è individuato sottraendo dal costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni - determinato ai sensi dell'art. 61, 1° comma, del D.Lgs. 507/93 e dell'art. 3, 39° comma, della Legge 549/1995 - una quota del 10% quale costo dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private, comunque soggette ad uso pubblico.
2. Dall'importo differenziale derivante dall'applicazione del comma precedente è dedotto, per effetto di quanto previsto nel 3° comma dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993 un ammontare pari al 90% delle entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, diminuito di

un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti dei singoli utenti ai sensi dell'art. 67, comma 2, dello stesso D. Lgs. 507/1993.

ART. 8 PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO

1. Le parti di uso comune del fabbricato suscettibili di produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione. L'obbligazione sussiste per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva (art. 3 - c. 68 - lett. d)

ART. 9 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

1. Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono suddivise nelle seguenti categorie:

<u>N.</u>	<u>CATEGORIA</u>
1	PREFABBRICATI ED ANNESSI O PERTINENZE
2	ABITAZIONI ED ANNESSI O PERTINENZE
3	COMMERCIO ALIMENTARE-FRUTTA-FIORI E ANNESSI O PERTINENZE
4	COMMERCIO NON ALIMENTARE ED ANNESSI O PERTINENZE
5	ALBERGHI ED ANNESSI O PERTINENZE
6	RISTORANTI, BAR, TRATTORIE, PIZZERIE, SALE DA GIOCO ED ANNESSI O PERTINENZE
7	UFFICI PROFESSIONALI E COMMERCIALI ED ANNESSI O PERTINENZE
8	LABORATORI ARTIGIANALI ED OFFICINE ED ANNESSI O PERTINENZE
9	COMMERCIO ALIMENTARE CON SUP. OLTRE 300 MQ. ED ANNESSI O PERTINENZE
10	STABILIMENTI INDUSTRIALI ED ANNESSI O PERTINENZE.
11	DISCOTECHE, CINEMA, TEATRI ED ANNESSI O PERTINENZE
12	BANCHE ED ANNESSI O PERTINENZE
13	DISTRIBUTORI CARBURANTE ED AREE DI SERVIZIO ED ANNESSI O PERTINENZE
14	ENTI PUBBLICI ED ANNESSI O PERTINENZE
15	ISTITUTI DI RICOVERO, SCUOLE ED ANNESSI O PERTINENZE
16	OSPEDALI, CATEGORIE SPECIALI ED ANNESSI O PERTINENZE

2. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

3. Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

4. Per le abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

ART. 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
 - b) le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;

- c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
- d) i locali e le aree di servizio del pubblico mattatoio
- e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- f) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 120;
- g) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, con esclusione, in ogni caso, degli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i) i locali e le aree adibiti alle attività agricole dei cui all'art. 2135 del C.C., con esclusione della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione stessa;
- l) i locali adibiti a celle frigorifere;

2. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, l'Amministrazione Comunale può prevedere con apposita deliberazione speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni, per soggetti che versano in disagiate condizioni economiche previa presentazione di idonea documentazione. La Giunta Municipale potrà altresì disporre eventuali ulteriori istruttorie.

3. Gli esoneri dovranno essere disposti con deliberazione di Giunta Comunale che dovrà prevedere l'obbligo degli interessati di comunicare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione.

4. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 11 CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

1. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che dimostri di averne diritto.
2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. L'esenzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 15 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

ART. 12 RIDUZIONI

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, con l'esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessori di civile abitazione diverse dalle aree a verde, sono computate ai fini della tassazione in ragione della metà
2. A partire dall'1.1.1997 le aree scoperte adibite a verde sono soggette alla tassazione per la parte eccedente i 200 metri quadrati. La parte eccedente è computata in ragione di un quarto.
- 2 bis. La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% nei confronti degli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale sita al di fuori dei centri abitati.

3. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere concesse riduzioni tariffarie, da stabilire caso per caso, in favore degli utenti che nelle loro attività produttive adottino misure atte a limitare la produzione dei rifiuti o ad agevolarne lo smaltimento.

4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvederà al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di applicazione della riduzione, con le debite sanzioni previste per la omessa denuncia.

6. Per le riduzioni accordate va adottata la stessa procedura di iscrizione a bilancio, prevista dall'ultimo comma del precedente art. 10 per le esenzioni.

ART. 13 DELIBERAZIONI DI TARIFFA

1. Entro il 31 ottobre la Giunta Comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire la copertura percentuale del costo complessivo di gestione del servizio, come disposto dall'art.61 del D. L.vo n. 507 del 1993.

In detto costo sono comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producano rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri stabiliti dall'indicato art. 61, comma 3.

ART. 14 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocate sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, fondi, garage e simili, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive o per attività diverse da quelle originariamente denunciate.

5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento andrà versata direttamente presso la competente Tesoreria Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, verrà recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Rientrano in tali fattispecie, a titolo esemplificativo, le occupazioni realizzate su spazi non rientranti nella

disponibilità del Comune (demaniale o di proprietà di soggetti privati) con circhi od altre attività dello spettacolo viaggiante, ovvero quelle realizzate in occasione di feste di partito o di feste di particolare contenuto folcloristico (sagre paesane ecc...).

8. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 8 ore, effettuate in occasione di iniziative di tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibo e bevande e che siano promosse e gestite da enti od associazioni che non perseguono fini di lucro;
- b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e) le occupazioni di durata non superiore a 4 ore continuative, effettuate per le occupazioni di trasloco.

9. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 15 DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) il cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, se trattasi di persone fisiche;
- c) la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale, la sede principale, legale o effettiva, gli elementi identificativi di coloro che hanno la rappresentanza e l'amministrazione, se trattasi di enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni;
- d) l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizioni interne;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. La denuncia va presentata direttamente all'ufficio comunale competente, al quale è fatto obbligo di rilasciare ricevuta, oppure può essere spedita tramite posta, nel qual caso si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Qualora non sia possibile rilevare tale data, la denuncia si intende presentata il giorno precedente a quello in cui è pervenuta al Comune.

6. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 16
DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

TITOLO III
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 17
ACCERTAMENTO

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia. A tale effetto il Comune ha diritto di:

- a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili, le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi.
- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari degli stabili a comparire di persona per fornire prove o delucidazioni.
- c) accedere con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco, e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, dei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

3. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio tributi del Comune emette avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

4. In caso di omessa denuncia, l'ufficio tributi del Comune emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata.

5. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato per l'organizzazione e la gestione del servizio.

ART. 18
RISCOSSIONE

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini del precedente articolo 17, iscritto, a cura del funzionario responsabile, in ruoli principali o suppletivi da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno.

2. Gli importi sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del DPR 29/9/1973, n. 602 riducibili a due rate su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate.

3. Su istanza del contribuente iscritto a ruolo il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero importo iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.

5. Sulle somme il cui pagamento differito rispetto all'ultima rata di normale pagamento si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel DPR 29 settembre 1973, n.602 e nel DPR 28 Gennaio 1988, n. 43.

7. Si applica l'art. 298 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 19 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART.20 RIMBORSI

1. Nei casi di errore, duplicazione ovvero eccedenza del tributo, l'ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni dal riconoscimento dell'importo non dovuto o dalla richiesta del contribuente da presentare non oltre sei mesi, a pena di decadenza, dall'avvenuto pagamento.

2. Sulle somme da rimborsare va corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale.

ART. 21 RICORSI

1. Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione Tributaria Regionale di cui all'art. 1 del D.L.vo 31.12.1992, n.545 entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizioni sul processo tributario contenute nel D.L.vo n.545/1992 prima citato.

2. Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere prodotto ricorso per cassazione e per revocazione (artt. 62 e 64 D.L.vo n.545/92).

ART.22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati.

Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia, ivi compreso il potere di delegare altro personale di fiducia appartenente ai ruoli organici comunali.

TITOLO IV SANZIONI

ART. 23
SANZIONI

1. Per omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
5. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello dalla commessa infrazione.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
7. Le sanzioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotte del 30 % nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24
VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge n. 142/1990 sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 25
RINVIO

1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari generali in materia.

ART. 26
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.